Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 19 settembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. **523**.

Modificazione all'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La tabella XXVII-*bis*, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche deve aver compiuto un semestre di pratica professionale presso una farmacia oppure un trimestre presso una farmacia e un trimestre presso un'industria farmaceutica. Il periodo di pratica professionale dovrà avere inizio dopo il conseguimento del titolo accademico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 30. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. **524**.

Abolizione del corso del diploma di farmacia dall'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta la particolare necessità di abolire il corso di diploma in farmacia dall'ordinamento didattico universitario;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

La tabella XXVIII concernente l'ordinamento degli studi del corso di diploma in farmacia è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 31. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. **525**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, con il quale sono stati ripartiti tra le varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1970-71, centodue nuovi posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 3 marzo 1972, nella quale la facoltà di magistero dell'Università di Genova ha avanzato la proposta intesa ad ottenere che il posto assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 967 per il raddoppiamento di geografia venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura italiana;

Ravvisata l'opportunità, in relazione all'elevato numero di studenti, dell'accoglimento della richiesta della predetta facoltà.

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di magistero dell'Università di Genova è attribuito un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura italiana, anziché per il raddoppiamento della cattedra di geografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 27. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. 526.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 120 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che le scuole in « Cardiologia », in « Odontostomatologia » mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola in « Malattie dell'apparato cardiovascolare », in « Odontoiatria e protesi dentaria ».

Gli articoli 136 e 137 relativi alla « Scuola di specializzazione in medicina interna » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 136. — 1° *Anno*:

Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia e istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:

Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia e istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:

Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° *Anno*:

Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:

Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Insegnamenti complementari:

Parassitologia medica, genetica medica, semeiotica dermatologica, radiologia, semeiotica oculistica, semeiotica ginecologica (spetta ai direttori inserirne uno o più nei vari anni).

Art. 137. — L'internato si svolge presso l'istituto di clinica medica o di patologia speciale medica. Il materiale didattico è fornito dai suddetti istituti. Le lezioni saranno integrate da conferenze attinenti a vari campi della clinica.

Il numero massimo di iscritti per anno è di otto.

E' obbligatoria la firma di frequenza per ognuno dei cinque anni di insegnamento.

Alla fine dei corsi il candidato deve sostenere una tesi di specializzazione.

La selezione dei candidati alla scuola va eseguita mediante esame scritto di ammissione.

Gli articoli 138, 139, 140 relativi alla « Scuola di specializzazione in cardiologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 138. — Per il conseguimento del diploma di specialista in « Malattie dell'apparato cardiovascolare » si richiedono tre anni di corso con internato.

Art. 139. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale);
Patologia cardiovascolare (biennale);
Semeiologia fisica (biennale);
Semeiologia strumentale (biennale).

2° *Anno*:

Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale);
Patologia cardiovascolare (biennale);
Semeiologia fisica (biennale);
Semeiologia strumentale (biennale);
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale);
Radiologia;
Farmacologia;
Clinica e terapia (biennale).

3° *Anno*:

Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale);
Clinica e terapia (biennale);
Chirurgia dell'apparato cardiovascolare.

Insegnamenti complementari:

Microbiologia, problemi assicurativi e sociali.

Gli iscritti presteranno servizio secondo turni opportunamente stabiliti nei laboratori e nelle corsie di cardiologia.

Art. 140. — L'internato si svolgerà presso l'istituto di clinica medica o di patologia speciale medica di Torino. Il materiale didattico è fornito dai suddetti istituti.

E' obbligatoria la firma di frequenza per ogni anno di corso.

Alla fine di ognuno dei tre anni avrà luogo un esame concernente gli insegnamenti svolti nell'anno corrispondente.

Alla fine dei tre anni il candidato deve sostenere una tesi di specializzazione.

Il numero massimo di iscritti è di otto per anno.

La selezione dei candidati della scuola viene eseguita mediante esame scritto di ammissione.

Gli articoli 166-167 relativi alla « Scuola di specializzazione in odontostomatologia » che muta denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 166. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, con sede presso la clinica odontoiatrica.

Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti disponibili nell'ambito della scuola per ogni anno di corso è limitato a venticinque posti (totale posti 75).

La durata del corso è di tre anni.

Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni per l'intero anno scolastico.

Le vacanze saranno conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).

Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre). Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento e approvato dal direttore della scuola.

Art. 167. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
Anatomia ed istopatologia odontostomatologica;
Microbiologia ed igiene orale;
Farmacologia odontostomatologica;
Patologia odontostomatologica;
Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa;
Parodontologia;
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale;
Ortopedia dento-maxillo-facciale;
Radiologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Odontoiatria infantile;
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni.

Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.

La suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso è la seguente:

1° *Anno*:

Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
Microbiologia ed igiene orale;
Farmacologia;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (1° anno);
Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

Odontoiatria conservativa (2° anno);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
Parodontologia (1° anno) (biennale);
Anatomia ed istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
Chirurgia maxillo-facciale (1° anno);
Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);
Parodontologia (2° anno);
Esercitazioni pratiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 36. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1972.

Nomina del direttore generale dei Monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma settimo, della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 13 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1966, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 147, col quale

è stato disposto il collocamento in soprannumero, a decorrere dalla stessa data, del dott. Pietro Cova, direttore generale dei monopoli di Stato, ai sensi della legge 8 giugno 1966, n. 425;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del direttore generale dei monopoli di Stato, in sostituzione del dott. Armando Milano nominato consigliere di Stato;

Ritenuto che il trattamento economico deve essere determinato ai sensi dell'art. 1, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Mario Sinisi, vice direttore generale amministrativo dei monopoli di Stato, è nominato, a decorrere dal 24 luglio 1972 direttore generale dei monopoli di Stato, con l'attribuzione, dalla stessa data, dello stipendio annuo lordo di lire 6.809.040, oltre l'indennità integrativa speciale e gli altri assegni dovuti per legge.

Resta ferma la posizione di soprannumero del dottor Pietro Cova di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Napoli, addì 10 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Registro n. 18 *Monopoli, foglio n.* 41

(10730)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1972.

Nomina del vice direttore generale amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Attesa la necessità di procedere alla nomina del vice direttore generale amministrativo dell'amministrazione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze:

Decreta:

Il dott. Mario Trivelloni, direttore centrale amministrativo nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è nominato vice direttore generale amministrativo dell'amministrazione medesima dal 24 luglio 1972.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Napoli, addì 10 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Registro n. 18 *Monopoli, foglio n.* 42

(10731)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.

Programma degli interventi in materia di costruzioni ospedaliere negli anni finanziari 1971 e 1972.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste le leggi 30 aprile 1971, n. 206 e 6 dicembre 1971, n. 1037;

Viste le leggi 3 agosto 1949, n. 589, 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383;

Visti i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere, cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari per gli anni finanzari 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970 approvati rispettivamente con decreto interministeriali 10 novembre 1965, 16 luglio 1966, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968 e 23 gennaio 1970;

Ritenuta la necessità di effettuare, con la quota parte dei limiti d'impegno stabiliti dalle leggi 30 aprile 1971, n. 206 e 6 dicembre 1971, n. 1037, un ulteriore intervento per gli anni finanziari 1971 e 1972 per il completamento di costruzioni già iniziate ed in corso di esecuzione, al fine di evitare il deterioramento delle strutture già realizzate;

Visto il programma all'uopo elaborato sulla scorta degli elementi forniti dai provveditorati alle opere pubbliche, sentite le Regioni;

Sentiti il Ministero dell'interno ed il Ministero del tesoro;

Decreta:

E' approvato, negli acclusi elenchi di opere, il programma degli interventi a favore delle costruzioni ospedaliere, cliniche universitarie e ospedali psichiatrici per gli anni 1971 e 1972, per quota parte dei limiti di impegno autorizzati dalle leggi 30 aprile 1971, n. 206 e 6 dicembre 1971, n. 1037.

Detti elenchi, riportati in numero 10 fogli vistati dal Ministro per i lavori pubblici, formano parte integrante del presente decreto che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1972
Registro n. 17, foglio n. 145

Regione e provincia	Comune	Ente	Costo opera	Spesa già ammessa a contributo	Spesa a contributo anni 1971-72	Ulteriore fabbisogno	Note
PIEMONTE							
Cuneo	Savigliano	Ospedale Maggiore « SS. Annunziata »	1.400	750	650	—	Completamento
Cuneo	S. Stefano Belbo	Ospedale « Ravona »	130	40	90	—	Completamento
Novara	Verbania	Ospedali Riuniti	2.839	650	400	1.789	Completamento
Torino	Torino	Ospedale infantile « Regina Margherita »	900	600	300	—	Completamento
Torino	Torino	Istituto naz. riposo e cura per anziani Ancona	2.000	500	300	1.000	Completamento ospedale geriatrico
Vercelli	Livorno Ferraris	Ospedale civile	500	200	300	—	Completamento
Vercelli	Santhià	Infermeria « S. Salvatore »	300	200	100	—	Completamento
Alessandria	Alessandria	OO.PP. Ospedale « SS. Antonio e Biagio »	1.500	1.000	250	250	Completamento
VALLE D'AOSTA							
Aosta	Aosta	Regione autonoma Valle d'Aosta Assessorato sanità e assistenza Sociale	1.700	300	300	1.100	Completamento ospedale geriatrico
LIGURIA							
Genova	S. Margherita Ligure	Pii Istituti Riuniti	602	282 130 (L. 589)	190	—	Completamento
Genova	Recco	Ospedale « S. Antonio »	275	245	30	—	Completamento
Imperia	S. Remo	Ospedale civile	1.300	800	110	390	Completamento reparto pediatrico ostetrico ginecologico
La Spezia	Levanto	Ospedale civile « S. Nicolò »	150	100	50	—	Completamento
La Spezia	Sarzana	Ospedale civile « S. Bartolomeo »	3.930	300	630	3.000	Completamento
Savona	Savona	Ospedale civile « S. Paolo »	5.500	1.600 1.400 (Ente) 500 (art. 4 L. 383)	250	1.750	Completamento
Savona	Sassello	Ospedale « S. Antonio »	60	40	20	—	Completamento
LOMBARDIA							
Brescia	Desenzano	Ospedale civile	2.990	1.400 585 (Ente)	165	840	Completamento
Cremona	Soresina	Ospedale « Robbiani in S. Croce »	223	173	50	—	Completamento
Cremona	Casal Buttano	Ospedale della Carità	155	140	15	—	Completamento
Mantova	Bozzolo	Ospedale civile	623	250	200	173	Completamento
Sondrio	Chiavenna	Ospedale civile	977	375 485 (Ente)	117	—	Completamento
TRENTINO-ALTO ADIGE							
Bolzano	Bressanone	Ente ospedaliero « Ospedale civile di Bressanone »	1.980	250 780 (Regione)	150	800	Completamento
Bolzano	Vipiteno	Ente ospedaliero « Ospedale civile di Vipiteno »	1.200	200 400 (Regione)	300	300	Completamento
Trento	Riva del Garda	Ospedale civile	570	400	170	—	Completamento
VENETO							
Padova	Cittadella	Ospedale civile	1.369	200 200 (art. 4) 869 (Ente)	100	—	Completamento

Regione e provincia	Comune	Ente	Costo opera	Spesa già ammessa a contributo	Spesa a contributo anni 1971-72	Ulteriore fabbisogno	Note
Treviso	Oderzo	O.P. « Casa Rudero » Istituto medico psico-pedagogico	450	100	200	150	Completamento
Treviso	Vittorio Veneto	Ente ospedaliero di Vittorio Veneto	4.630	630 (Ente)	1.000	3.000	Completamento
Venezia	Portogruaro	Ospedale civile « S. Tommaso dei Battuti »	700	400	150	150	Completamento
Verona	Verona	Amministrazione provinciale	3.650	2.800 500 (Amm. prov.)	350	—	Completamento ospedale psichiatrico di Marzana
Venezia	Mestre	Amministrazione provinciale di Venezia	1.000	—	100	900	Reparti neuropsichiatrici a Mestre e a Milano
Venezia	Mirano	Amministrazione provinciale di Venezia	800	—	100	700	
Vicenza	Sandrigo	Ospedale civile « Maraschin Zannini »	617	402 183 (589) 12 (Ente)	20	—	Completamento
Vicenza	Malo	Ospedale civile « De Marchi »	277	172 90 (589)	15	—	Completamento
Rovigo	Rovigo	Ospedale civile della Misericordia	5.360	1.870 500 (art. 4 L. 383)	500	2.490	Completamento
FRIULI-VENEZIA GIULIA							
Pordenone	Pordenone	Ospedale « S. Maria degli Angeli »	5.280	1.233 1.445 (Regione)	300	2.302	Completamento
EMILIA-ROMAGNA							
Ferrara	Cento	Ospedale civile « SS. Annunziata »	520	297 123 (Ente)	100	—	Completamento
Forlì	S. Mauro Pascoli	Fondazione « Domus Pascoli »	180	60	120	—	Completamento Gerontocomio
Forlì	Cattolica	Ospedale civile	365	80 (589) 15 (Ente)	270	—	Completamento
Forlì	Modigliana	Ospedale dei poveri di Cristo	50	30	20	—	Completamento
Modena	Concordia	E.C.A.	258	215	43	—	Completamento ospedale civile « S. Giuseppe Negrelli »
Parma	Parma	Ospedali riuniti	468	380	88	—	Ampliamento e completamento vari padiglioni
Piacenza	Castel S. Giovanni	Ospedale civile	224	40	184	—	Completamento e sistemazione
TOSCANA							
Arezzo	Montevarchi	Ospedale della Misericordia	593	200 200 (589) 43 (Ente)	150	—	Completamento
Firenze	Firenze	Ospedale « S. Giovanni di Dio »	3.995	700 500 (art. 4) 50 (589) 275 (Ente)	100	2.370	Completamento
Firenze	Firenze	Istituto ortopedico toscano	4.000	1.850 200 (art. 4)	200	1.750	Completamento

Regione e provincia	Comune	Ente	Costo opera	Spesa già ammessa a contributo	Spesa a contributo anni 1971-72	Ulteriore fabbisogno	Note
Firenze	Bagno a Ripoli	Arcispedale « S. Maria Nuova » e stabilimenti riuniti Nuovo ospedale « SS. Annunziata » località Ponte a Niccheri	4.050	1.600 500 (art. 4)	400	1.550	Completamento cotruzione nuova sede
Firenze	Borgo S. Lorenzo	Ospedale del Mugello in Luco	1.300	470 400 (art. 4)	430	—	Completamento
Firenze	Fiesole	Ospedali riuniti « S. Antonio Campolani e Camerata »	205	145	60	—	Completamento
Firenze	Greve	Ospedale « Rosa Libri »	167	85 32 (589)	50	—	Completamento
Firenze	Prato	Ospedale della Misericordia e Dolce	3.636	1.010 100 (589) 709 (Ente)	250	1.567	Completamento
Firenze	Tavernelle Val di Pesa	Ospedale « Benedetto Naldini »	100	60	20	20	Completamento
Grosseto	Casteldelpiano	Ospedale civile	130	50	80	—	Completamento
Lucca	Castelnuovo Garfagnana	Ospedale civile	228	150	78	—	Completamento
Lucca	Serravezza	Ospedale civile	157	50 45 (589) 20 (Ente)	42	—	Completamento
Massa Carrara	Montignoso	Centro di consultorio malformati e leucemici	200	—	200	—	Completamento costruzione
Pistoia	Pistoia	Ospedali riuniti	950	650	150	150	Completamento
Siena	Colle Val d'Elsa	Ospedale « S. Lorenzo »	110	80	30	—	Completamento
Siena	Montalcino	Ospedale « S. Maria della Croce »	148	100	48	—	Completamento
Siena	Montepulciano	Ospedali riuniti di « S. Cristofono »	350	20 (589)	150	180	Completamento
MARCHE							
Ancona	Ancona	Ospedale civile « Umberto I »	6.000	1.000	500	3.700	Completamento
Ascoli Piceno	Montegiorgio	Istituti riuniti di cura e ricovero - Ospedale « Diotallevi »	130	30	100	—	Completamento
Ascoli Piceno	Fermo	Ospedale civile « A. Murri »	1.258	350 35 (589) 37 (Ente)	100	736	Completamento
Macerata	Cingoli	Ospedale generale di zona	46	26	20	—	Completamento
Macerata	S. Severino Marche	Ospedale civile « Bartolomeo Eustacchio »	910	270 61 (Ente)	579	—	Completamento
Macerata	S. Ginesio	Ospedale civile	25	15	10	—	Completamento
Pesaro-Urbino	Urbino	Ospedale civile « S. Maria della Misericordia »	2.178	800 238 (art. 4) 200 (589) 30 (Ente)	270	640	Completamento
Pesaro-Urbino	Pergola	Istituti riuniti di assistenza e beneficenza	1.250	400	100	750	Completamento
Pesaro-Urbino	Macerata Feltria	Ospedale civile « Camilla Belli »	120	20 (589)	100	—	Completamento
Pesaro-Urbino	Sassocorvaro	Ospedale civile « Lanciarini »	110	100	10	—	Completamento
UMBRIA							
Perugia	Foligno	Ospedale « S. Giovanni Battista »	880	580	300	—	Completamento
Terni	Terni	Ospedale civile « S. Maria »	3.600	2.850 600 (Ente)	150	—	Completamento

Regione e provincia	Comune	Ente	Costo opera	Spesa già ammessa a contributo	Spesa a contributo anni 1971-72	Ulteriore fabbisogno	Note
LAZIO NORD							
Rieti	Magliano Sabino	Ospedale civile	850	770	80	—	Completamento
Rieti	Poggio Mirteto	Ospedale civile di Magliano Sabino	900	720	180	—	Completamento ospedale per la bassa Sabina
Viterbo	Orte	Ospedali riuniti	100	15 35 (589)	50	—	Completamento
Viterbo	Acquapendente	Ospedale civile	166	58 (Ente)	108	—	Completamento
Viterbo	Ronciglione	Ospedale civile	332	150	82	100	Completamento
NORD ZONA CASSA							
Ascoli Piceno	S. Benedetto del Tronto	Ospedale civile « Madonna del Soccorso »	950	300	200	450	Completamento
LAZIO SUD							
Frosinone	Cassino	Ospedale civile « Gemma De Bosis »	2.320	500	50	1 770	Completamento costruzione
Frosinone	Ceprano	Ospedale civico « Ferrari »	140	84	56	—	Completamento
Latina	Terracina	Ospedale civile	1.728	78 (589)	150	1.500	Completamento sistemazione e costruzione nuova sede
Latina	Gaeta	Comune	1.500	750 100 (589)	200	450	Completamento ospedale
ABRUZZO							
Chieti	Casoli	Ospedale civile « G. Consalvo »	647	70 477 (Casmez)	100	—	Completamento
L'Aquila	L'Aquila	Ospedale « S. Salvatore »	10.000	4.800	500	4.700	Completamento
L'Aquila	Tagliacozzo	Ospedale civile « Umberto I »	252,5	100 80 (589)	72,5	—	Completamento
Teramo	Teramo	Ospedale civile « G. Mazzini »	4.050	2.474 1.150 (Casmez)	200	226	Costruzione nuova sede e sistemazione padiglione esistente
Teramo	S. Omero	Istituto di cura e ricovero	970	500	300	170	Completamento costruzione nuova sede
Teramo	Atri	Ospedale « S. Liberatore »	1.915	1.165	350	400	Completamento
Pescara	Penne	Ospedale civile « S. Massimo »	450	350	100	—	Completamento
Chieti	Lanciano	Ospedale civile « Renzetti »	828	330 228 (Casmez)	170	100	Completamento
Chieti	Gissi	Ospedale civile di zona	600	10 (Ente)	100	490	Completamento
MOLISE							
Isernia	Termoli	Ospedale civile	2.300	1.075 25 (589)	300	900	Completamento
CAMPANIA							
Benevento	S. Bartolomeo in Galdo	Ospedale civile	825	425 200 (589)	200	—	Completamento
Avellino	Ariano Irpino	Ospedale civile	1.150	801 199 (589)	150	—	Completamento
Avellino	Solofra	Ospedale « Landolfi »	403	3 (danni di guerra)	100	300	Completamento
Caserta	Rocca Romana	Ospedale civile	50	22	28	—	Completamento
Napoli	Napoli	Ospedali riuniti per bambini Ospedale « Pausilipon »	2.400	1.750	200	450	Completamento

Regione e provincia	Comune	Ente	Costo opera	Spesa già ammessa a contributo	Spesa a contributo anni 1971-72	Ulteriore fabbisogno	Note
Salerno	Scafati	Ospedale civile	500	50 (Ente)	150	300	Completamento
Salerno	Sapri	Comune	730	423 157 (589)	150	—	Completamento Ospedale civile
PUGLIA							
Bari	Andria	Ospedale civile « L. Bonomo »	450	350	100	—	Completamento
Bari	Trani	Ospedale civile « S. Nicola Pellegrino »	990	625 140 (589)	225	—	Completamento
Bari	Bari	Ospedale consorziale	5.500	3.000	1.000	1.500	Completamento
Bari	Bari-Carbonara	Ospedale civile « Di Venere »	2.000	1.450	250	300	
Bari	Triggiano	Opera pia Ospedale « F. Follocara »	300	200	100	—	Completamento
Bari	Corato	Ospedale civile « Umberto I »	1.000	450 350 (Casmez)	200	—	Completamento
Bari	Terlizzi	Ospedale civile	1 300	600	250	450	Completamento
Foggia	Foggia	Amministrazione provinciale	1 485	1.035 150 (589)	300	—	Completamento ospedale maternità pediatrico
Foggia	S. Marco in Lamis	Ospedale civile « Umberto I »	160	100	60	—	Completamento
Foggia	S. Severo	Ospedale civile	500	300	200	—	Completamento
Lecce	Lecce	Ospedale civile « V. Fazzi »	7.000	2.300 217 (589)	500	3.983	Completamento
Lecce	Casarano	Ospedale civile	260	200	60	—	Completamento
Lecce	Copertino	Ospedale civile « S. Giuseppe »	1 100	400	300	400	Completamento
Lecce	Gallipoli	Ospedale civile « S. Cuore di Gesù »	4.000	1.600	400	2.000	Completamento
Lecce	Poggiardo	Ospedale « S. Piscopo »	700	500	200	—	Completamento
BASILICATA							
Matera	Pisticci	Comune	865	453 212 (589)	200	—	Completamento Ospedale civile
Potenza	Marsico Vetere	Comune	837	687	150	—	Completamento costruzione Ospedale nella frazione Villa d'Agri
Potenza	Rionero in Vulture	Comune	1.870	1.400	270	200	Completamento nuovo ospedale
CALABRIA							
Catanzaro	Catanzaro	Opera pia in Charitate Cristi	750	250	300	200	Completamento
Cosenza	Castiglione Cosentino	A.N.F.F.A.S. Roma	1.170	1.000	170	—	Completamento Centro assistenza giovani subnormali
Reggio Calabria	Melito Porto Salvo	Ospedale civile	565	465 41 (art. 4)	59	—	Completamento
SICILIA							
Agrigento	Licata	Ospedale « Giacomo d'Altopasso »	2.750	2.000	450	300	Completamento
Agrigento	Menfi	Ospedale civile « G. Giambalvo »	100	14	86	—	Completamento
Caltanissetta	Caltanissetta	Amministrazione provinciale	3.000	1.000	500	1.500	Completamento ospedale psichiatrico
Catania	Catania	Ospedale « S. Benedetto »	203	50 30 (589)	123	—	Completamento reparto psichiatrico
Palermo	Palermo	Ospedale civile « Benefratelli »	950	550	400	—	Completamento

Regione e provincia	Comune	Ente	Costo opera	Spesa già ammessa a contributo	Spesa a contributo anni 1971-72	Ulteriore fabbisogno	Note
Palermo	Partinico	Ospedale civile	1.655	350 1.055 (Casmez)	250	—	Completamento
Ragusa	Comiso	Ospedale civile « Regina Margherita »	1.000	450	550	—	Completamento
Siracusa	Noto	Comune	1 500	500	200	800	Completamento ospedale civile « Trigona »
Trapani	Mazara del Vallo	Ospedale civile	650	240	350	60	Completamento
SARDEGNA							
Sassari	Alghero	Ospedale marino « Regina Margherita »	1 535	235 400 (589)	500	400	Completamento
		EDILIZIA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA					
PIEMONTE							
Torino	Torino	Università degli studi - Istituto patologia ostetrica ginecologica	950	650	300	—	Completamento
VENETO							
Verona	Verona	Università degli studi di Padova Istituti ospitalieri di Verona	8.125	3.375 4.475 (Ente)	275	—	Completamento Centro clinicizzato di Borgo Roma
TOSCANA							
Siena	Siena	Università degli studi	8.525	700 2.025 (Stato e Consorzio)	720	5.080	Completamento costruzione nuovo Policlinico
SICILIA							
Messina	Messina	Università degli studi	2.400	1.400	500	500	Completamento costruzione nuova sede neuropsichiatrica infantile
Messina	Messina	Università degli studi	6.900	6.400	500	—	Completamento del Policlinico

(10633)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1972.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto e 30 maggio 1966, n. 547, che lo ha modificato all'art. 9;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1967, riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti, per gli anni 1968, 1969, 1970 e 1971;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio ai sensi dell'art. 15 dello statuto;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale dei Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, è composto dai seguenti membri:

Avallone dott. Giuseppe, su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con funzioni di presidente;

Sandrin comm. Alberto, su designazione del comune di Pordenone;

Bandiani dott. Enzo, su designazione dell'amministrazione provinciale di Udine.

I membri del collegio durano in carica quattro esercizi finanziari, a decorrere da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(10680)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1972 il comune di Cerva, Catanzaro, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.071.318 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10776)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Ferdinando Passalacqua, nato a Palermo il 5 febbraio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 15 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(10772)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 15 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,15	581,15	581,18	581,15	581,15	581,15	581,15	581,15	581,15	581,10
Dollaro canadese	591,80	591,80	591,40	591,80	591 —	591,80	591,81	591,80	591,80	591,75
Franco svizzero	153,63	153,63	153,60	153,63	153,50	153,60	153,64	153,63	153,63	153,62
Corona danese	84,36	84,36	84,40	84,36	84,24	84,35	84,36	84,36	84,36	84,36
Corona norvegese	88,69	88,69	88,70	88,69	88,875	88,65	88,69	88,69	88,69	88,68
Corona svedese	123,02	123,02	123,02	123,02	122,95	123 —	123,02	123,02	123,02	123 —
Fiorino olandese	180,10	180,10	180,10	180,10	180,35	180,15	180,12	180,10	180,10	180,10
Franco belga	13,2345	13,2345	13,2350	13,2345	13,235	13,24	13,235	13,2345	13,23	13,23
Franco francese	116,20	116,20	116,21	116,20	116,20	116,20	116,19	116,20	116,20	116,20
Lira sterlina	1422,45	1422,45	1422,25	1422,45	1422,40	1422,40	1422,30	1422,45	1422,45	1422,45
Marco germanico	182,095	182,095	182,15	182,095	182,10	182,05	182,075	182,095	182,09	182,095
Scellino austriaco	25,223	25,223	25,245	25,223	25,20	25,22	25,2175	25,223	25,22	25,22
Escudo portoghese	21,71	21,71	21,73	21,71	21,69	21,68	21,705	21,71	21,71	21,71
Peseta spagnola	9,1585	9,1585	9,16	9,1585	9,15	9,15	9,158	9,1585	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9320	1,932	1,9325	1,9320	1,93	1,93	1.932	1,932	1,93	1,93

Media dei titoli del 15 settembre 1972

Rendita 5 % 1935	99,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,275
» 5 % (Ricostruzione)	92,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,775
» 5 % (Città di Trieste)	93,15
» 5 % (Beni esteri)	93,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,475
» 5,50 % » » 1968-83	94,95
» 5,50 % » » 1969-84	98,65
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	97,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,75
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1972

Dollaro USA	581,15
Dollaro canadese	591,805
Franco svizzero	153,635
Corona danese	84,36
Corona norvegese	88,69
Corona svedese	123,02
Fiorino olandese	180,11
Franco belga	13,235
Franco francese	116,195
Lira sterlina	1422,375
Marco germanico	182,085
Scellino austriaco	25,22
Escudo portoghese	21,707
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,932

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 agosto 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti per animali della voce doganale 23.07-B, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1637/72, n. 1640/72 e n. 1767/72.

(in lire italiane per quintale)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVI da Paesi terzi dal 1°-8-1972 al 15-8-1972	PRELIEVI da Paesi terzi dal 16-8-1972 al 31-8-1972	PRELIEVI da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 1°-8-1972 al 15-8-1972	PRELIEVI da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 16-8-1972 al 31-8-1972
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.015,60	1.015,60	453,10	453,10
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	6.409,35	6.409,35	5.846,85	5.846,85
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	9.987,50	11.068,75	9.987,50	11.068,75
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	12.668,75	14.075,00	12.668,75	14.075,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.979,35	1.979,35	1.416,85	1.416,85
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	7.373,10	7.373,10	6.810,60	6.810,60
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	12.187,50	13.481,25	12.187,50	13.481,25
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	3.395,60	3.395,60	2.833,10	2.833,10
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.789,35	8.789,35	8.226,85	8.226,85
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	10.825,00	11.831,25	10.825,00	11.831,25
	85	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	12.668,75	14.075,00	12.668,75	14.075,00

(10624)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel « Bollettino Ufficiale » del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 12, in data 11 agosto 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di astrofisica spaziale, Frascati.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla storia della tecnica in Italia dal secolo X, Genova.

Modificazione e proroga (« Bollettino Ufficiale » del Consiglio nazionale delle ricerche, n. 3, in data 15 febbraio 1972).

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio delle reazioni tra struttura e reattività chimica, Milano.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di embriologia molecolare, Napoli.

Annullamento (« Bollettino Ufficiale » del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11 in data 10 luglio 1972).

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 25 settembre 1972 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, Ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100 Roma.

(10753)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a trenta posti di tirocinante con la concessione di ventiquattro borse di studio nell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 179 del testo unico sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Veduti gli articoli 1, 2 e 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Veduti gli articoli 1, lettera *a*), 2, 3, 4, 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Veduti gli articoli 1 e 2 del regio decreto 25 giugno 1931, n. 945, concernenti il trattamento spettante ai maestri elementari di ruolo che si assentino dalla scuola per la frequenza di corsi speciali;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduta la proposta in data 24 febbraio 1972 del preside dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trenta posti di tirocinante nell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma, per il conseguimento della specializzazione di educatori ed insegnanti degli istituti e delle scuole per minorati della vista, per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74 e per la concessione di quindici borse di studio, da assegnarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292, art. 2, per 2/3 a candidati privi della vista, che ne facciano esplicita richiesta e per 1/3 ai candidati vedenti occupanti i primi cinque posti della graduatoria di ammissione alla frequenza del corso di specializzazione.

I trenta posti di cui al precedente comma sono riservati ai concorrenti vedenti; i concorrenti ciechi sono ammessi ai corsi per tirocinante senza limite di numero ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1734.

Art. 2.

Al predetto concorso possono partecipare coloro che si trovano in possesso del diploma di abilitazione magistrale e coloro che sono in possesso di diplomi di laurea che consentono l'insegnamento nelle scuole secondarie ed anche gli insegnanti in possesso di un titolo di studio utile all'insegnamento nella scuola media diverso dalla laurea.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare Ufficio istituti ciechi e sordomuti) entro trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti hanno l'obbligo di indicare, in calce alla domanda, il loro indirizzo e di comunicare qualunque cambiamento del loro recapito al Ministero.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possono comunque interessare il concorrente.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i documenti seguenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione. Dal certificato dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia, radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato dovrà infine essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

e) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare o titolo di studio utile all'insegnamento nella scuola media in originale o in copia notarile od anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici, di cui alla tabella *B*) annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Solo se il diploma non sia stato rilasciato, certificato sostitutivo di esso.

Nel caso che il diploma sia stato conseguito in un istituto legalmente riconosciuto, di provincia diversa da quella di Roma, la firma in esso apposta dal capo dell'istituto dovrà essere legalizzata dal provveditore agli studi competente.

Qualora dai titoli di studio di cui ai precedenti commi non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione.

I candidati dovranno, inoltre, produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno aggiungere altresì tutti gli altri titoli e documenti che riterranno di produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato presso istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti e titoli dovranno essere conformi alla legge sia per quanto attiene al bollo sia per quanto concerne la legalizzazione.

Salvo quanto previsto nel precedente art. 4, non sono soggetti a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, copie ed estratti rilasciati dai medesimi.

Art. 6.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del precedente art. 4, coloro che sono già impiegati di ruolo in una delle amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Il certificato di possesso della cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e il certificato medico dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Gli aspiranti che dimostrino il requisito della cecità sono ammessi alla frequenza del corso di specializzazione senza limite di numero.

Art. 8.

Per l'espletamento del concorso saranno compilate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati vedenti e una per i candidati ciechi; quest'ultima relativa soltanto alla concessione di borse di studio e alla quale verranno ammessi quei candidati che abbiano fatto esplicita richiesta della borsa di studio nella domanda.

Nella graduatoria dei vedenti risulteranno vincitori i primi trenta concorrenti: la borsa di studio verrà conferita ai primi cinque concorrenti (compresi tra i trenta vincitori predetti) che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda.

Nella graduatoria dei ciechi usufruiranno della borsa di studio i primi dieci che ne abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è fissata in L. 75.000 mensili lorde, per otto mesi per ciascun anno scolastico di durata del corso ed è soggetta all'imposta di bollo.

Qualora, dopo l'approvazione delle graduatorie o durante lo svolgimento del corso uno o più concorrenti compresi tra i vincitori delle borse di studio, rinuncino alla frequenza del corso o nel vengano dimessi sarà disposto il conferimento della borsa di studio al candidato o ai candidati che seguono immediatamente in graduatoria purchè nella domanda abbiano esplicitamente richiesto la borsa di studio.

Art. 9.

I candidati vincitori del concorso i quali risultino insegnanti di ruolo con qualifica di ordinario saranno collocati per la durata del concorso in aspettativa.

Ad essi sarà conservata la sede ma non lo stipendio nè le competenze accessorie e il tempo da essi trascorso in aspettativa sarà computato agli effetti degli aumenti biennali, purchè comprovino di aver effettivamente frequentato il corso per tutta la durata e di aver conseguito il diploma degli studi compiuti.

Agli insegnanti non di ruolo ammessi al corso, in base allo ordine di graduatoria, sarà riconosciuto come servizio scolastico il periodo nel quale saranno impegnati nella frequenza del corso.

Pertanto, saranno ad essi attribuiti due punti per ogni anno purchè dimostrino di avere effettivamente frequentato il corso di specializzazione per tutta la sua durata e di aver conseguito il relativo diploma.

Art. 10.

La commissione giudicatrice verrà nominata secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292.

Art. 11.

Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso l'istituto statale «Romagnoli» e le modalità della loro presentazione.

Art. 12.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione.

Le eventuali accettazioni condizionate saranno considerate come rinuncia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1972
Registro n. 53 *Pubblica istruzione, foglio n.* 392

(10779)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1972, n. **13.**

Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del 22 agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la migliore organizzazione delle aziende commerciali all'ingrosso e lo spostamento delle stesse e dei depositi industriali dai centri cittadini e di favorire il sorgere di centri commerciali in zone idonee, la giunta provinciale è autorizzata a concedere, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario, e per tutta la loro durata, dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con Istituti di credito convenzionati, per la costruzione, in armonia con i vigenti strumenti urbanistici, di fabbricati e per l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili inerenti al funzionamento dell'azienda.

Possono godere delle agevolazioni le imprese commerciali, cooperative, industriali e loro consorzi esercitanti l'attività di vendita o di acquisto all'ingrosso, nonché i rappresentanti con deposito che siano iscritti al registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e che intendono costruire i fabbricati occorrenti allo svolgimento della propria attività.

Art. 2.

I benefici di cui alla presente legge si applicano anche ai commercianti esercenti l'attività commerciale da più di tre anni e che, in numero non inferiore a tre, si costituiscano in consorzi o società per effettuare gli acquisti in comune ed intendano costruire i magazzini necessari per esercitare tale attività in favore dei consorziati o dei soci.

Art. 3.

I fabbricati possono essere dotati di locali per il ricovero di automezzi e di abitazione per il custode. La costruzione dell'eventuale abitazione del proprietario e dei suoi familiari non può usufruire del concorso provinciale.

La successiva destinazione dei fabbricati a scopi diversi da quelli originari, per i quali è stato ottenuto il prestito, comporta la revoca del concorso provinciale.

Se durante il periodo di ammortamento del prestito i fabbricati vengono affittati o ceduti a terzi, indipendentemente dall'azienda, le agevolazioni creditizie sono revocate. Detta disposizione non si applica nel caso di cessazione dell'impresa o nel caso di cessione dell'azienda a terzi, espressamente autorizzate dalla giunta provinciale.

Comporta inoltre la revoca del concorso concesso la mancata esecuzione dei lavori e la mancata effettuazione degli acquisti entro i termini fissati dal successivo art. 7.

In caso di revoca il concorso viene recuperato secondo le norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 4.

Il concorso di cui all'art. 1 fissato nella misura del 4 %, non può superare il periodo di 12 anni e sarà corrisposto direttamente agli Istituti di credito sovvenzionatori.

Il limite massimo del prestito, sia per opere murarie che per attrezzature fisse e mobili, che può fruire del concorso di cui al precedente comma, è stabilito nell'importo complessivo di L. 100 milioni.

Nel caso che il beneficiario sia una società, risultante dalla fusione di più imprese anche individuali, tale limite è riferito ad ogni impresa purché il prestito non superi la misura massima complessiva di L. 300 milioni.

Art. 5.

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta, è autorizzato a stipulare, con gli Istituti di credito, speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nelle concessioni dei prestiti.

Art. 6.

Le domande di concorso devono essere presentate alla giunta provinciale, corredate dalla seguente documentazione preliminare:

relazione tecnico-illustrativa;

progetto di massima;

preventivo sommario di spesa;

dichiarazione di massima di concedibilità del prestito rilasciata da un Istituto di credito convenzionato.

Nel caso di accoglimento della domanda il richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare, nel termine stabilito dalla giunta provinciale, i seguenti atti:

relazione tecnico-illustrativa del progetto con indicazione degli estremi catastali relativi al fabbricato ed al terreno in cui l'opera verrà realizzata;

progetto esecutivo con allegati la licenza edilizia e gli eventuali nullaosta agli effetti urbanistici e paesaggistici;

preventivo particolareggiato sia per le opere che per gli acquisti.

Art. 7.

La concessione del concorso, la durata dello stesso e l'ammontare della spesa ammessa, sono disposte con deliberazione della giunta provinciale.

Il provvedimento di concessione del contributo stabilisce inoltre il termine entro il quale devono essere ultimate le opere ed effettuati gli acquisti. Detto termine non potrà superare il periodo di due anni dalla data del provvedimento di concessione del concorso.

Art. 8.

Il parere sui progetti esecutivi e sui preventivi delle opere e degli acquisti, sarà espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, da una commissione nominata dalla giunta provinciale e così composta:

l'assessore al quale è affidata la materia del commercio, che la presiede;

un ingegnere di ruolo della provincia, di qualifica non inferiore a quella di ingegnere di divisione;

un ingegnere civile;

un architetto;

un esperto in materia di commercio designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della provincia.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9.

Alla liquidazione del concorso si provvede dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e l'effettuazione degli acquisti.

Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore all'entità del prestito richiesto, il concorso sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa effettuata.

Art. 10.

Per la concessione del concorso di cui alla presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 20.000.000 a carico dell'esercizio 1972.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 20.000.000, per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1983.

I fondi di cui al precedente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di L. 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per l'esercizio finanziario 1972.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 12.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:	
Cap. 2960. — Categ. VII Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 1.000.000
Cap. 5900. — Categ. XIV Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	» 20.000.000
Totale variazione in diminuzione	L. 21.000.000
In aumento:	
Cap. 50. — Categ. VII Competenze a membri di consiglio, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 1.000.000
Di nuova istituzione:	
Cap. 5251 — Categ. X Spese per la concessione di contributi per agevolare la costruzione di magazzini commerciali	» 20.000.000
Totale variazioni in aumento	L. 21.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*:
BIANCO

Il Presidente della giunta provinciale:
KESSLER

(10761)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.